

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel Comune di Castelfranco Veneto (TV) la Società Cooperativa denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE EYCO SOCIETA' COOPERATIVA". La denominazione abbreviata della Cooperativa è "CER EYCO SOC. COOP."

La sede legale della cooperativa è in Castelfranco Veneto (TV).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La zona d'attività della Cooperativa si estende sul territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile, in breve CER, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 199/2021.

Obiettivo principale della cooperativa è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.

Gli elementi essenziali della CER sono i seguenti:

- l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, ovvero la comunità energetica stessa;
- l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) del D.M. n. 414 del MASE di data 7 dicembre 2023 (Appendice B delle regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR del Decreto CACER e TIAD), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Nel rispetto delle finalità di cui al precedente alinea, essa può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi di efficienza energetica, offrire servizi nell'ambito della mobilità elettrica nonché sostenibile e può offrire servizi ancillari e di flessibilità e di assumere il ruolo di società di vendita all'ingrosso e ai clienti finali membri della società.

La Cooperativa, in questo senso, può operare anche con terzi o nominare essi come soggetti referenti.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società nonché l'oggetto sociale prevalente di fornire benefici ambientali, economici o sociali senza scopo di lucro, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) gestione di configurazioni, situate sull'intero territorio nazionale all'interno del quale i membri, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano con l'obiettivo di produrre e consumare localmente energia rinnovabile attraverso uno o più impianti energetici locali nell'ambito della propria configurazione, cioè sotto la medesima cabina elettrica primaria;
- b) gestione dell'autoconsumo collettivo attraverso la comunità energetica per ciascuna configurazione, configurazione che può estendersi entro il territorio sotteso a una cabina primaria;
- c) costruzione, acquisto e gestione di impianti da fonti rinnovabili dei quali la comunità di energia ha la proprietà oppure la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico, anche diverso dalla proprietà, come locazione, usufrutto, comodato, diritto di superficie e convenzionamenti o altri titoli, a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità;
- d) aggregazione della domanda e della produzione e abbinamento alle tecnologie rinnovabili locali, anche come aggregatore o Balance Service Provider (BSP);
- e) utilizzo delle reti di distribuzioni per condividere l'energia prodotta;
- f) gestione oppure installazione di sistemi di accumulo a supporto di impianti di generazione di energia locale;
- g) acquisto e rivendita di strumenti tecnologici per ottemperare al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti;
- h) misure per migliorare il risparmio e l'efficienza energetica, domotica e smart home;
- i) implementazione di azioni per migliorare il risparmio e l'efficienza energetica anche a livello familiare e, di conseguenza, contribuire a combattere la povertà energetica;
- j) ricerca e sviluppo di moderni sistemi di database virtuali e decentralizzati nel settore energetico, anche con l'aiuto di intelligenza artificiale;
- k) commercio di accessori e attrezzature in relazione ai punti f), h) e i);
- l) misure per la mobilità elettrica sostenibile, fra cui l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica per l'elettro mobilità, nonché la fornitura ovvero la locazione di veicoli elettrici;
- m) l'organizzazione e la gestione del servizio carsharing e bikesharing;
- n) azioni per dare maggiore competitività a livello commerciale e industriale alle aziende locali, riducendo i consumi elettrici e abbassando le tariffe di approvvigionamento;
- o) efficientamento energetico mediante interventi di carattere gestionale e di tipo impiantistico;
- p) condivisioni di beni (sharing economy), ossia uso del bene con diverse modalità come locazione, usufrutto, comodato, diritto di superficie e convenzionamenti con enti pubblici;
- q) la fornitura di consulenze nel settore di rifornimento energetico, distribuzione energia e commercio di energia;
- r) acquisto e rivendita di energia e dei relativi certificati, con o senza mandato, e la fornitura non esclusivamente ai soci della Cooperativa a condizioni di mercato favorevoli, per cui ai soci della Cooperativa devono essere espressamente garantite condizioni di fornitura privilegiata;
- s) sviluppo, adattamento individuale al cliente, cessione e fornitura di sistemi di rendicontazione ossia software ed elaborazione dati in genere ed in particolare, l'amministrazione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati nel settore energetico, calcoli, prestazioni contabili e amministrative;
- t) istruzione e aggiornamento di personale in genere e in particolare nel settore energetico come anche consulenze per fini di ottimizzazione dell'organizzazione amministrativa;
- u) acquisizione, esecuzione e implementazione di programmi di sviluppo locali, consulenze nella fase di progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di qualsiasi sistema di costruzione come anche consulenza in considerazione di una ottimizzazione del rendimento funzionale sotto l'aspetto tecnico ed economico;
- v) elaborazione di analisi costi-profitti, studi di fattibilità per i sopra indicati progetti;
- w) l'acquisto, la costruzione, la locazione e l'affitto di impianti ed arredamenti di ogni tipo, come anche

l'esecuzione di tutte le operazioni, specialmente di natura finanziaria, per quanto siano necessari e utili per il raggiungimento degli scopi cooperativistici;

x) la gestione e la rappresentanza dei soci cooperativi nei rapporti con le autorità;

y) la realizzazione di progetti comuni con organizzazioni pubbliche e private, persone fisiche e società, nell'ambito dell'energia e dell'ambiente;

z) la istituzione di fondi come anche l'elaborazione di programmi pluriennali, che mirano allo sviluppo e alla modernizzazione di aspetti energetici in generale;

aa) la prestazione di qualsiasi servizio collegati all'attività di cui ai precedenti punti;

bb) il sostegno e l'incentivazione di progetti di cooperazione del settore energetico;

cc) la promozione e il sostegno della fondazione dell'ulteriore sviluppo di analoghe cooperative di produzione e consumo in altre province italiane;

dd) ulteriori iniziative per la gestione del ciclo dei rifiuti, del teleriscaldamento e/o acqua;

ee) altre attività direttamente o indirettamente collegate ai punti precedenti che siano utili al raggiungimento dello scopo della Cooperativa ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.

La Cooperativa garantisce, ai sensi delle disposizioni di ARERA nonché di GSE, che all'interno dell'impresa i singoli rami risultanti dalle diverse attività svolte siano rappresentati in maniera nettamente distinta e che tutti i costi e ricavi siano imputati separatamente per ramo, ciò per garantire la trasparenza e la separazione dei singoli ambiti di attività.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese nonché aderire ad associazioni.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento.

Art. 5 (Marchio)

La Cooperativa adotta per singoli ambiti di attività prescritti dalle leggi separati marchi e insegne.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La Cooperativa è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria, a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla Cooperativa non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Nel caso di soci consumatori e/o produttori di energia elettrica, gli stessi devono trovarsi nel territorio nazionale e che si trovano nella posizione di usufruire in modo continuativo dei servizi offerti dalla Cooperativa.

I soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del d.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla società Cooperativa Comunità di energia rinnovabile.

In ogni caso viene garantito ai soci:

a) di mantenere i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere liberamente il proprio venditore di energia elettrica;

b) di poter recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono risultare equi e proporzionati;

c) di regolare i loro rapporti con il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, individuato nella stessa "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE EYCO SOCIETA' COOPERATIVA". I soci

possono demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso terzi.

Sulla base di apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, ai sensi del successivo art. 43 e in ogni caso in conformità con le specifiche disposizioni per le Cooperative nei rapporti tra soci e Cooperativa, per il singolo socio possono essere stabiliti diritti ed obblighi nei confronti della Cooperativa e dei soci, diversificati a seconda della categoria di soci nella quale lo stesso venga classificato.

Art. 7 (Soci produttori)

Sono da considerare soci produttori (producer) i soci che dalle norme di legge sono classificati quali produttori di energia elettrica rinnovabile.

Art. 8 (Soci consumatori)

Sono da considerare soci consumatori (consumer) i soci che dalle norme di legge sono classificati quali utenti finali di energia elettrica.

Art. 9 (Soci produttori/consumatori o autoconsumatori)

Sono da considerare soci produttori/consumatori o autoconsumatori (prosumer) i soci che dalle norme di legge sono contemporaneamente classificati quali utenti finali e produttori di energia elettrica rinnovabile.

Art. 10 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome e cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare del capitale da sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 c.c., se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d), la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'indicazione dell'attività prevalente dell'impresa nonché la dichiarazione che la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non costituisce l'attività commerciale e/o industriale principale.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri di certezza, obiettività, trasparenza e non discriminazione, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata senza ritardo, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del

domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata oppure PEC alla Cooperativa.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica;
3. qualora la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile costituisca l'attività commerciale o professionale principale del socio.

Art. 13 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia dichiarato il proprio recesso;
- b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o PEC alla Società Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Società Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In ogni caso è garantito al socio uscente il rimborso equo e proporzionato dei corrispettivi concordati con la Cooperativa per la compartecipazione ad eventuali investimenti sostenuti.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni degli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del capitale sottoscritto o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza e a discapito della Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Avverso la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 23. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Hanno altrettanto diritto al rimborso ai sensi dell'articolo 13, ultimo capoverso, del presente Statuto.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota

effettivamente versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Società Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 59/1992.

Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un valore minimo pari a euro 500 (cinquecento).

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque che abbia i presupposti.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 20 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea.

La deliberazione dell'assemblea deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 4 (quattro) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 (da uno a cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai

soci ordinari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote sociali. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili di cui all'art. 23;

c) dalla riserva volontaria, nonché da ogni altra riserva;

d) dal sovrapprezzo, se riscosso.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota, deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata o PEC, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

L'ammontare della quota sociale da sottoscrivere da ogni socio è stabilito nel regolamento ed è approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 43.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili a progetti relativi al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo

4.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di ulteriori riserve indivisibili.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Restituzioni e tariffe incentivanti)

Secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 727 del 27 dicembre 2022 e s.m.i. nonché il D.M. n. 414 del 7 dicembre 2023 del MASE, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) eroga alla Cooperativa gli incentivi previsti dalla legge.

L'energia condivisa è da ricondurre agli apporti dei soci "produttori" di cui all'art. 7 nonché dei soci "prosumer" di cui all'art. 9 dello statuto da una parte e dai soci 'consumer' di cui all'art. 8 dello statuto dall'altra parte, per cui spetta a loro una eventuale ripartizione, anche se parziale, ma proporzionale degli incentivi.

La regolamentazione viene trascritta, come prevista dalle leggi e dalle delibere delle autorità in un contratto di diritto privato.

In ogni caso devono essere applicate le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 2, lettera g) nonché le relative percentuali della quota di energia condivisa del D.M. n. 414 del MASE del 7 dicembre 2023.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa, espresso tramite le percentuali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) del D.M. n. 414 del MASE del 7 dicembre 2023, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 25 (Ristorni)

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Per i soci consumatori, con apposito Regolamento approvato secondo le modalità di cui all'art. 2521 cod. civ., verranno fissate le regole di determinazione del ristorno che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla quantità ed alla qualità dello scambio mutualistico nel corso dell'esercizio sociale. L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 c.c.

Per i soci produttori, tra coloro che avranno aderito alla Comunità energetica rinnovabile, con apposito Regolamento approvato secondo le modalità di cui all'art. 2521 c.c., verranno fissate le regole di determinazione del ristorno, che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla compartecipazione agli investimenti sostenuti, per la quota parte ripartita sul corso dell'esercizio sociale.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
- d) il revisore legale dei conti, se previsto dalla legge o nominato.

Art. 27 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo (lettera raccomandata A/R, e-mail e altro) inviato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'avviso può essere pubblicato, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, in un quotidiano locale.

L'avviso contiene l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sia presente, o informata della riunione, la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga

sufficientemente informato.

Qualora necessario oppure consigliabile, il Consiglio di Amministrazione può convocare e tenere assemblee separate e/o in luoghi diversi purché collegato in audio e videoconferenza con la presenza del Presidente e del Segretario verbalizzante.

Salvo i casi in cui sia obbligatorio per legge, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle Assemblee, in occasione di ciascuna convocazione il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di far precedere l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, da Assemblee Separate, motivandone espressamente la convocazione. Alle Assemblee Separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente titolo IV, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- 4) ratifica i ristorni;
- 5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 7) approva i regolamenti interni;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 c.c.

Art. 29 (Quorum deliberativi)

L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della società nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e

che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica l'articolo 20 del presente Statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente della società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo e in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio e due cofirmatari che fungano contemporaneamente da scrutatori. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci ordinari, oppure tra le persone indicate dai soci ordinari persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 3 (tre) anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 34 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

L'organo amministrativo ha individuato il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa nella Comunità Energetica Rinnovabile stessa. I soci possono demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori elettrici e il GSE

Ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata A/R, e-mail o PEC da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo e-mail o telefono in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente assieme al

Segretario verbalizzante.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Qualora la convocazione come sopra non sia possibile ne può provvedere ogni socio.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 38 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Organo di controllo)

Quale organo di controllo, con decisione dei soci, possono eventualmente nominare, alternativamente:

- il collegio sindacale;
- un revisore contabile.

La nomina del collegio sindacale è comunque obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.

Art. 40 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea 2 (due) Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data nella quale l'Assemblea approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Se il Collegio Sindacale è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, esso può esercitare anche il controllo contabile.

Fuori dai casi previsti dalla legge, l'Assemblea può liberamente attribuire la funzione di controllo ad un collegio sindacale e/o ad un revisore.

Art. 41 (Revisore contabile)

In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato, decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992, n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Ove un regolamento riguardi lo svolgimento dell'attività mutualistica, dovrà essere approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nei regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati esecutivi e dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. I divieti e gli obblighi previsti dall'art. 2514 c.c. vanno comunque osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2511 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato

Pozzobon Riccardo

Marina Francesca Sfriso notaio (Sigillo)

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 tabella allegato B

al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

Repertorio n. 4.571

Raccolta n. 3.140

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitré aprile duemilaventiquattro.

In Riese Pio X, via Giorgione n. 7A, al piano terra, nel mio studio.

Innanzi a me Marina Francesca Sfriso, Notaio in Riese Pio X, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso,

si sono costituiti i signori:

- **POZZOBON Riccardo**, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 5 giugno 1984 con domicilio in Riese Pio X (TV) via Aurelia n. 60/A, codice fiscale PZZ RCR 84H05 C111Q, il quale dichiara di essere cittadino italiano e di intervenire al presente atto in proprio e quale presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "3E STUDIO S.R.L.", con sede in Castelfranco Veneto (TV), via Francia n. 8, ove domicilia per la carica, capitale sociale di euro 50.000 (cinquantamila), interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04714670264, R.E.A. TV - 372084, di nazionalità italiana, costituita in Italia, giusta delibera del consiglio di amministrazione in data 22 aprile 2024;

- **BAGGIO Federico**, nato a Cittadella (PD) il 4 febbraio 1984 con domicilio in Loria (TV) via G. Puccini n. 12/B, codice fiscale BGG FRC 84B04 C743U, il quale dichiara di essere cittadino italiano;

- **PADOVAN Michela**, nata a Asolo (TV) il 6 aprile 1989 con domicilio in Castelfranco Veneto (TV) via Pietro Damini n. 7, codice fiscale PDV MHL 89D46 A471W, la quale dichiara di essere cittadina italiana;

- **STOCCO Filippo**, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 31 luglio 1990 con domicilio in Castelfranco Veneto (TV) via Soranza di Sant'Andrea n. 117, codice fiscale STC FPP 90L31 C111M, il quale dichiara di essere cittadino italiano;

- **ARTUSO Zaccheo**, nato a Cassola (VI) il 23 febbraio 1993 con domicilio in Cassola (VI) via Croceron n. 44, codice fiscale RTS ZCH 93B23 C037C, il quale dichiara di essere cittadino italiano;

- **DEL MONTE Filippo**, nato a Cittadella (PD) il giorno 8 febbraio 1994 con domicilio in Tombolo (PD) via Gabriele D'Annunzio n. 2, codice fiscale DLM FPP 94B08 C743D, il quale dichiara di essere cittadino italiano;

- **MASCHIO Anna**, nata a Cittadella (PD) il 20 giugno 1995 con domicilio in Tombolo (PD) piazza degli Ezzelini n. 8, codice fiscale MSC NNA 95H60 C743Y, la quale dichiara di essere cittadina italiana;

- **SECCO Jessica**, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 16 gennaio 1996 con domicilio in Pieve del Grappa (TV) via S. Carlo n. 10, codice fiscale SCC JSC 96A56 C111P, la quale dichiara di essere cittadina italiana.

Detti costituiti, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

È costituita tra i signori POZZOBON Riccardo, BAGGIO Federico, PADOVAN Michela, STOCCO Filippo, ARTUSO Zaccheo, DEL MONTE Filippo, MASCHIO Anna e SECCO Jessica e la società "3E STUDIO S.R.L." una società cooperativa a mutualità prevalente con la denominazione



Marina Francesca Sfriso
NOTAIO

REGISTRATO A

Treviso

Il 24 aprile 2024

al n. 12140 serie 1T

Euro 200,00

Depositato al Registro

delle Imprese di

Treviso - Belluno

in data 29 aprile 2024

prot. n. 55912/2024

Iscritto in data 30/04/2024

sociale

**"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE EYCO SOCIETA'
COOPERATIVA"**

in forma abbreviata

"CER EYCO SOC. COOP."

ARTICOLO 2

La sede della società è fissata in Castelfranco Veneto (TV).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Castelfranco Veneto (TV) via Francia n. 8.

ARTICOLO 3

La cooperativa è fondata e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile, in breve CER, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 199/2021. Obiettivo principale della cooperativa è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità (zona di mercato Nord corrispondente al territorio delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) e non quello di realizzare profitti finanziari.

Considerata l'attività mutualistica della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- gestione di una coalizzazione di utenti, che tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano con l'obiettivo di produrre e consumare localmente energia rinnovabile attraverso uno o più impianti energetici locali nell'ambito della medesima cabina elettrica primaria;
- gestione dell'autoconsumo collettivo attraverso la comunità energetica nell'ambito della rispettiva cabina elettrica primaria;
- costruzione, acquisto e gestione di impianti da fonti rinnovabili dei quali la Comunità Energetica Rinnovabile ha la proprietà e/o la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico, anche diverso dalla proprietà, come locazione, usufrutto, comodato, diritto di superficie e convenzionamenti o altri titoli, a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità.

Il contenuto dell'oggetto sociale nonché lo scopo mutualistico vengono più compiutamente specificati nello statuto sociale che, sottoscritto dai componenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Le norme relative alla durata ed al funzionamento della società, al sistema di amministrazione, di rappresentanza e di controllo adottati, nonché ogni altra norma di funzionamento della società cooperativa, sono contenute nello statuto sociale allegato al presente atto, che i componenti dichiarano di ben conoscere ed approvare. Esso contiene tutte le indicazioni richieste dall'art. 2521 e ss. c.c.

ARTICOLO 4

La società cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e tale durata può essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ARTICOLO 5

Il capitale della società cooperativa è per legge variabile.

Il capitale iniziale viene fissato in euro 225 (duecentoventicinque) ed è sottoscritto come segue:

- il signor POZZOBON Riccardo sottoscrive una quota pari ad euro 25 (venticinque);
- il signor BAGGIO Federico sottoscrive una quota pari ad euro 25 (venticinque);
- la signora PADOVAN Michela sottoscrive una quota pari ad euro 25 (venticinque);
- il signor STOCCO Filippo sottoscrive una quota pari ad euro 25 (venticinque);
- il signor ARTUSO Zaccheo sottoscrive una quota pari ad euro 25 (venticinque);
- il signor DEL MONTE Filippo sottoscrive una quota pari ad euro 25 (venticinque);
- la signora MASCHIO Anna sottoscrive una quota pari ad euro 25 (venticinque);
- la signora SECCO Jessica sottoscrive una quota pari ad euro 25 (venticinque);
- la società "3E STUDIO S.R.L." sottoscrive una quota pari ad euro 25 (venticinque).

ARTICOLO 6

I comparenti convengono che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) membri che resterà in carica per tre esercizi e scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, nelle persone dei signori POZZOBON Riccardo quale Presidente, BAGGIO Federico quale Vice-Presidente e STOCCO Filippo, quale Consigliere, che qui presenti, accettano la carica loro conferita e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o di decadenza di cui al codice civile o leggi speciali in materia, né in Italia, né in un altro paese membro dell'Unione Europea e richiedono a me Notaio di curare i relativi adempimenti d'iscrizione presso il competente registro delle imprese.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è delegato dai comparenti a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della società, per l'iscrizione al competente Registro delle Imprese e nell'Albo delle Cooperative.

Ai sensi dell'articolo 2543 c.c., i comparenti dichiarano che, non trovandosi la società in una delle condizioni previste dall'articolo 2477 c.c., non risulta necessaria la nomina di un Organo di Controllo.

ARTICOLO 7

Gli esercizi sociali si chiuderanno il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

ARTICOLO 8

Le imposte e le spese del presente atto, che si indicano approssimativamente in euro 2.290 (duemiladuecentonovanta), sono a carico della società.

I comparenti danno atto di aver ricevuto l'informativa sulla protezione dei

dati personali (Reg. UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali c.d. GDPR) ed autorizzano l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, nonché le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati stessi. — — — — —

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato. — — — — —

Di questo atto, scritto con sistema elettronico e completato a penna da persona di mia fiducia, ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio nei modi di legge, alle ore tredici. — — — — —

Consta di un foglio di cui occupa tre pagine intere e fin qui della presente. —

Firmato

Pozzobon Riccardo

Federico Baggio

Filippo Stocco

Michela Padovan

Zaccheo Artuso

Del Monte Filippo

Anna Maschio

Jessica Secco

Marina Francesca Sfriso notaio (Sigillo)

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBLICA ITALIANA

Il giorno otto agosto duemilaventiquattro alle ore undici e minuti trenta:

In Riese Pio X, via Giorgione n. 7A, al piano terra, nel mio studio.

Innanzi a me Marina Francesca Sfriso, Notaio in Riese Pio X, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso,

si è costituito il signor:

- **POZZOBON Riccardo**, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 5 giugno 1984, codice fiscale PZZ RCR 84H05 C111Q, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE EYCO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Castelfranco Veneto (TV), via Francia n. 8, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 05487030263, R.E.A. TV - 447820, di nazionalità italiana, costituita in Italia.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di verbalizzare le deliberazioni dell'assemblea della predetta società, al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea il costituito, nella predetta qualità, il quale

CONSTATATO CHE:

= la presente assemblea è stata convocata in prima convocazione per il giorno 7 agosto 2024 alle ore 11:30 ed è andata deserta;

= la presente assemblea è stata convocata in seconda convocazione per questo giorno, ora e luogo, con comunicazione consegnata a mezzo posta elettronica, spedita almeno otto giorni prima, come previsto dall'art. 27 dello statuto sociale;

a) è presente:

- l'organo amministrativo nelle persone del costituito quale Presidente e del signor BAGGIO Federico quale Consigliere, mentre è assente informato il consigliere signor ARTUSO Zaccheo;

- sono presenti i soci aventi diritti di voto:

* il costituito signor POZZOBON Riccardo;

* società "3E STUDIO S.R.L.", in persona del legale rappresentante pro tempore;

* signor BAGGIO Federico;

* signora SECCO Jessica;

* signora PADOVAN Michela, per delega in persona della signora SECCO Jessica, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 16 gennaio 1996, codice fiscale PDV MHL 89D46 A471W;

e pertanto il Presidente, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

di cui dà lettura:

"1. Integrazioni allo statuto per il riconoscimento di agevolazioni;



Marina Francesca Sfriso
NOTAIO

REGISTRATO A

Treviso

Il 08 agosto 2024

al n. 25747 serie 1T

Euro 200,00

Depositato al Registro

delle Imprese di

Treviso - Belluno

in data 08 agosto 2024

prot. n. 115487/2024

Iscritto in data 22/08/2024

2. *Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

3. *Varie ed eventuali*".

Sugli argomenti posti all'ordine del giorno gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati e nessuno si oppone alla loro trattazione.

Prende la parola il Presidente, il quale espone all'assemblea le ragioni che rendono necessario integrare lo statuto, individuando il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità, con votazione espressa in forma orale,

DELIBERA

1) di integrare lo statuto, individuando il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;

2) di modificare, in conseguenza dell'intervenuta delibera gli articoli 3, 6 e 34 dello statuto della società che divengono del seguente testuale tenore:

"Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile, in breve CER, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 199/2021.

Obiettivo principale della cooperativa è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.

Gli elementi essenziali della CER sono i seguenti:

- *l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;*

- *i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito. anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;*

- *la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);*

- *la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;*

- *è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, ovvero la comunità energetica stessa;*

- l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) del D.M. n. 414 del MASE di data 7 dicembre 2023 (Appendice B delle regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR del Decreto CACER e TIAD), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Nel rispetto delle finalità di cui al precedente alinea, essa può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi di efficienza energetica, offrire servizi nell'ambito della mobilità elettrica nonché sostenibile e può offrire servizi ancillari e di flessibilità e di assumere il ruolo di società di vendita all'ingrosso e ai clienti finali membri della società.

La Cooperativa, in questo senso, può operare anche con terzi o nominare essi come soggetti referenti.

Art. 6 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La Cooperativa è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria, a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla Cooperativa non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Nel caso di soci consumatori e/o produttori di energia elettrica, gli stessi devono trovarsi nei Comuni che ricadono nel territorio della zona di mercato Nord, cioè nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna e che si trovano nella posizione di usufruire in modo continuativo dei servizi offerti dalla Cooperativa.

I soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del d.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla società Cooperativa Comunità di energia rinnovabile.

In ogni caso viene garantito ai soci:

a) di mantenere i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere liberamente il proprio venditore di energia elettrica;

b) di poter recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono risultare equi e proporzionati;

c) di regolare i loro rapporti con il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, individuato nella stessa "COMUNITA'

ENERGETICA RINNOVABILE EYCO SOCIETA' COOPERATIVA". I soci possono demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso terzi.

Sulla base di apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, ai sensi del successivo art. 43 e in ogni caso in conformità con le specifiche disposizioni per le Cooperative nei rapporti tra soci e Cooperativa, per il singolo socio possono essere stabiliti diritti ed obblighi nei confronti della Cooperativa e dei soci, diversificati a seconda della categoria di soci nella quale lo stesso venga classificato.

Art. 34 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

L'organo amministrativo ha individuato il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa nella Comunità Energetica Rinnovabile stessa. I soci possono demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori elettrici e il GSE

Ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate."

L'assemblea prende atto che lo Statuto, comprensivo delle modifiche oggi deliberate è quello che al presente verbale si allega sotto la lettera "A".

Non essendovi altro a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e minuti due.

Il costituito delega il Notaio rogante ad inviare il presente atto per via telematica od informatica al competente Ufficio del Registro delle Imprese, dichiarandosi a conoscenza della necessità, a tal fine, di un indirizzo di posta certificata attivo ed obbligandosi a fare tutto quanto necessario al buon fine dell'adempimento.

Il comparente da atto di aver ricevuto l'informativa sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali c.d. GDPR) ed autorizza l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, nonché le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati stessi.

Imposte e spese del presente sono a carico della società.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Di questo verbale, scritto con sistema elettronico e completato a penna da persona di mia fiducia, ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio nei modi di legge, alle ore dodici e minuti cinque. - Consta di due fogli di cui occupa quattro pagine intere e fin qui della presente.

Firmato

Pozzobon Riccardo

Marina Francesca Sfriso notaio (Sigillo)

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel Comune di Castelfranco Veneto (TV) la Società Cooperativa denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE EYCO SOCIETA' COOPERATIVA". La denominazione abbreviata della Cooperativa è "CER EYCO SOC. COOP."

La sede legale della cooperativa è in Castelfranco Veneto (TV).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La zona d'attività della Cooperativa si estende sul territorio della zona di mercato nord, come definita dalla lettera a) dell'art. 3.4 dell'Allegato A alla Delibera 27 dicembre 2022, n. 727/2022 ARERA nonché dall'art. 15 dell'Allegato A alla Deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/2006 e s.m.i. ARERA e potrà estendersi a Comuni e Regioni limitrofe nell'ambito di cooperazioni anche interregionali.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile, in breve CER, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 199/2021.

Obiettivo principale della cooperativa è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.

Gli elementi essenziali della CER sono i seguenti:

- l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;

- i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

- la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);

- la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

- è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, ovvero la comunità energetica stessa;

- l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) del D.M. n. 414 del MASE di data 7 dicembre 2023 (Appendice B delle regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR del Decreto CACER e TIAD), sarà destinato ai

Foggsoban Ricardo



soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Nel rispetto delle finalità di cui al precedente alinea, essa può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi di efficienza energetica, offrire servizi nell'ambito della mobilità elettrica nonché sostenibile e può offrire servizi ancillari e di flessibilità e di assumere il ruolo di società di vendita all'ingrosso e ai clienti finali membri della società.

La Cooperativa, in questo senso, può operare anche con terzi o nominare essi come soggetti referenti.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società nonché l'oggetto sociale prevalente di fornire benefici ambientali, economici o sociali senza scopo di lucro, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) gestione di configurazioni, situate nel territorio della zona di mercato Nord cioè nel territorio delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, all'interno delle quali i membri, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano con l'obiettivo di produrre e consumare localmente energia rinnovabile attraverso uno o più impianti energetici locali nell'ambito della propria configurazione, cioè sotto la medesima cabina elettrica primaria;

b) gestione dell'autoconsumo collettivo attraverso la comunità energetica per ciascuna configurazione, configurazione che può estendersi entro il territorio sotteso a una cabina primaria;

c) costruzione, acquisto e gestione di impianti da fonti rinnovabili dei quali la comunità di energia ha la proprietà oppure la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico, anche diverso dalla proprietà, come locazione, usufrutto, comodato, diritto di superficie e convenzionamenti o altri titoli, a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità;

d) aggregazione della domanda e della produzione e abbinamento alle tecnologie rinnovabili locali, anche come aggregatore o Balance Service Provider (BSP);

e) utilizzo delle reti di distribuzioni per condividere l'energia prodotta;

f) gestione oppure installazione di sistemi di accumulo a supporto di impianti di generazione di energia locale;

g) acquisto e rivendita di strumenti tecnologici per ottemperare al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti;

h) misure per migliorare il risparmio e l'efficienza energetica, domotica e smart home;

i) implementazione di azioni per migliorare il risparmio e l'efficienza energetica anche a livello familiare e, di conseguenza, contribuire a combattere la povertà energetica;

j) ricerca e sviluppo di moderni sistemi di database virtuali e decentralizzati nel settore energetico, anche con l'aiuto di intelligenza artificiale;

k) commercio di accessori e attrezzature in relazione ai punti f), h) e i);

l) misure per la mobilità elettrica sostenibile, fra cui l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica per l'elettromobilità, nonché la fornitura ovvero la locazione di veicoli elettrici;

m) l'organizzazione e la gestione del servizio carsharing e bikesharing;

n) azioni per dare maggiore competitività a livello commerciale e industriale alle aziende locali, riducendo i consumi elettrici e abbassando le tariffe di approvvigionamento;

o) efficientamento energetico mediante interventi di carattere gestionale e di tipo impiantistico;

p) condivisioni di beni (sharing economy), ossia uso del bene con diverse modalità come locazione, usufrutto, comodato, diritto di superficie e convenzionamenti con enti pubblici;

q) la fornitura di consulenze nel settore di rifornimento energetico, distribuzione energia e commercio di energia;

r) acquisto e rivendita di energia e dei relativi certificati, con o senza mandato, e la fornitura non esclusivamente ai soci della Cooperativa a condizioni di mercato favorevoli, per cui ai soci della Cooperativa devono essere espressamente garantite condizioni di fornitura privilegiata;

s) sviluppo, adattamento individuale al cliente, cessione e fornitura di sistemi di rendicontazione ossia software ed elaborazione dati in genere ed in particolare, l'amministrazione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati nel settore energetico, calcoli, prestazioni contabili e amministrative;

t) istruzione e aggiornamento di personale in genere e in particolare nel settore energetico come anche consulenze per fini di ottimizzazione dell'organizzazione amministrativa;

u) acquisizione, esecuzione e implementazione di programmi di sviluppo locali, consulenze nella fase di progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di qualsiasi sistema di costruzione come anche consulenza in considerazione di una ottimizzazione del rendimento funzionale sotto l'aspetto tecnico ed economico;

v) elaborazione di analisi costi-profitto, studi di fattibilità per i sopra indicati progetti;

w) l'acquisto, la costruzione, la locazione e l'affitto di impianti ed arredamenti di ogni tipo, come anche l'esecuzione di tutte le operazioni, specialmente di natura finanziaria, per quanto siano necessari e utili per il raggiungimento degli scopi cooperativistici;

x) la gestione e la rappresentanza dei soci cooperativi nei rapporti con le autorità;

y) la realizzazione di progetti comuni con organizzazioni pubbliche e private, persone fisiche e società, nell'ambito dell'energia e dell'ambiente;

z) la istituzione di fondi come anche l'elaborazione di programmi pluriennali, che mirano allo sviluppo e alla modernizzazione di aspetti energetici in generale;

aa) la prestazione di qualsiasi servizio collegati all'attività di cui ai precedenti punti;

bb) il sostegno e l'incentivazione di progetti di cooperazione del settore energetico;

cc) la promozione e il sostegno della fondazione dell'ulteriore sviluppo di analoghe cooperative di produzione e consumo in altre province italiane;

dd) ulteriori iniziative per la gestione del ciclo dei rifiuti, del teleriscaldamento e/o acqua;

ee) altre attività direttamente o indirettamente collegate ai punti precedenti che siano utili al raggiungimento dello scopo della Cooperativa ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.

La Cooperativa garantisce, ai sensi delle disposizioni di ARERA nonché di GSE, che all'interno dell'impresa i singoli rami risultanti dalle diverse attività svolte siano rappresentati in maniera nettamente distinta e che tutti i costi e ricavi siano imputati separatamente per ramo, ciò per garantire la trasparenza e la separazione dei singoli ambiti di attività.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese nonché aderire ad associazioni.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento.



Art. 5 (Marchio)

La Cooperativa adotta per singoli ambiti di attività prescritti dalle leggi separati marchi e insegne.

**TITOLO III
SOCI**

Art. 6 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La Cooperativa è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria, a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla Cooperativa non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Nel caso di soci consumatori e/o produttori di energia elettrica, gli stessi devono trovarsi nei Comuni che ricadono nel territorio della zona di mercato Nord, cioè nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna e che si trovano nella posizione di usufruire in modo continuativo dei servizi offerti dalla Cooperativa.

I soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese,

Roberto Riccio

associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del d.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla società Cooperativa Comunità di energia rinnovabile.

In ogni caso viene garantito ai soci:

- a) di mantenere i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere liberamente il proprio venditore di energia elettrica;
- b) di poter recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono risultare equi e proporzionati;
- c) di regolare i loro rapporti con il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, individuato nella stessa "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE EYCO SOCIETA' COOPERATIVA". I soci possono demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso terzi.

Sulla base di apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, ai sensi del successivo art. 43 e in ogni caso in conformità con le specifiche disposizioni per le Cooperative nei rapporti tra soci e Cooperativa, per il singolo socio possono essere stabiliti diritti ed obblighi nei confronti della Cooperativa e dei soci, diversificati a seconda della categoria di soci nella quale lo stesso venga classificato.

Art. 7 (Soci produttori)

Sono da considerare soci produttori (producer) i soci che dalle norme di legge sono classificati quali produttori di energia elettrica rinnovabile.

Art. 8 (Soci consumatori)

Sono da considerare soci consumatori (consumer) i soci che dalle norme di legge sono classificati quali utenti finali di energia elettrica.

Art. 9 (Soci produttori/consumatori o autoconsumatori)

Sono da considerare soci produttori/consumatori o autoconsumatori (prosumer) i soci che dalle norme di legge sono contemporaneamente classificati quali utenti finali e produttori di energia elettrica rinnovabile.

Art. 10 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome e cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare del capitale da sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 c.c., se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d), la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'indicazione dell'attività prevalente dell'impresa nonché la dichiarazione che la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non costituisce l'attività commerciale e/o industriale principale.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri di certezza, obiettività, trasparenza e non discriminazione, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata senza ritardo, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata oppure PEC alla Cooperativa.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica;
3. qualora la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile costituisca l'attività commerciale professionale principale del socio.

Art. 13 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia dichiarato il proprio recesso;
- b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o PEC alla Società Cooperativa.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Società Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In ogni caso è garantito al socio uscente il rimborso equo e proporzionato dei corrispettivi concordati con la Cooperativa per la compartecipazione ad eventuali investimenti sostenuti.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia



Roberto Ricca

perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni degli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del capitale sottoscritto o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza e a discapito della Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Avverso la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 23. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Hanno altrettanto diritto al rimborso ai sensi dell'articolo 13, ultimo capoverso, del presente Statuto.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Società Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 59/1992.

Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un valore minimo pari a euro 500 (cinquecento).

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque che abbia i presupposti.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 20 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea.

La deliberazione dell'assemblea deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 4 (quattro) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 (da uno a cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote sociali. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili di cui all'art. 23;
- c) dalla riserva volontaria, nonché da ogni altra riserva;
- d) dal sovrapprezzo, se riscosso.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto

dello scioglimento della Società.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota, deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata o PEC, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

L'ammontare della quota sociale da sottoscrivere da ogni socio è stabilito nel regolamento ed è approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 43.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili a progetti relativi al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di ulteriori riserve indivisibili.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Restituzioni e tariffe incentivanti)

Secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 727 del 27 dicembre 2022 e s.m.i. nonché il D.M. n. 414 del 7 dicembre 2023 del MASE, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) eroga alla Cooperativa gli incentivi previsti dalla legge.

L'energia condivisa è da ricondurre agli apporti dei soci "produttori" di cui all'art. 7 nonché dei soci "prosumer" di cui all'art. 9 dello statuto da una parte e dai soci "consumer" di cui all'art. 8 dello statuto dall'altra parte, per cui spetta a loro una eventuale ripartizione, anche se parziale, ma proporzionale degli incentivi.

La regolamentazione viene trascritta, come prevista dalle leggi e dalle delibere delle autorità in un contratto di diritto privato.

In ogni caso devono essere applicate le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 2, lettera g) nonché le relative percentuali della quota di energia condivisa del D.M. n. 414 del MASE del 7 dicembre 2023.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa, espresso tramite le percentuali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera

g) del D.M. n. 414 del MASE del 7 dicembre 2023, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 25 (Ristorni)

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Per i soci consumatori, con apposito Regolamento approvato secondo le modalità di cui all'art. 2521 cod. civ., verranno fissate le regole di determinazione del ristorno che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla quantità ed alla qualità dello scambio mutualistico nel corso dell'esercizio sociale. L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 c.c.

Per i soci produttori, tra coloro che avranno aderito alla Comunità energetica rinnovabile, con apposito Regolamento approvato secondo le modalità di cui all'art. 2521 c.c., verranno fissate le regole di determinazione del ristorno, che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla compartecipazione agli investimenti sostenuti, per la quota parte ripartita sul corso dell'esercizio sociale.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
- d) il revisore legale dei conti, se previsto dalla legge o nominato.

Art. 27 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo (lettera raccomandata A/R, e-mail e altro) inviato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'avviso può essere pubblicato, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, in un quotidiano locale.

L'avviso contiene l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sia presente, o informata della riunione, la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Qualora necessario oppure consigliabile, il Consiglio di Amministrazione può convocare e tenere assemblee separate e/o in luoghi diversi purché collegato in audio e videoconferenza con la presenza del Presidente e del Segretario verbalizzante.

Salvo i casi in cui sia obbligatorio per legge, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle Assemblee, in occasione di ciascuna convocazione il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di far precedere l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, da Assemblee Separate, motivandone espressamente la convocazione.

Alle Assemblee Separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle

minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente titolo IV, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- 4) ratifica i ristorni;
- 5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 7) approva i regolamenti interni;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 c.c.

Art. 29 (Quorum deliberativi)

L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della società nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica l'articolo 20 del presente Statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente della società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo e in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio e due cofirmatari che fungano contemporaneamente da scrutatori. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci ordinari, oppure tra le persone indicate dai soci ordinari persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 3 (tre) anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 34 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

L'organo amministrativo ha individuato il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa nella Comunità Energetica Rinnovabile stessa. I soci possono demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori elettrici e il GSE

Ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata A/R, e-mail o PEC da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo e-mail o telefono in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente assieme al Segretario verbalizzante.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, l'assemblea

deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Qualora la convocazione come sopra non sia possibile ne può provvedere ogni socio.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 38 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Organo di controllo)

Quale organo di controllo, con decisione dei soci, possono eventualmente nominare, alternativamente:

- il collegio sindacale;
- un revisore contabile.

La nomina del collegio sindacale è comunque obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.

Art. 40 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea 2 (due) Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data nella quale l'Assemblea approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Se il Collegio Sindacale è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, esso può esercitare anche il controllo contabile.

Fuori dai casi previsti dalla legge, l'Assemblea può liberamente attribuire la funzione di controllo ad un collegio sindacale e/o ad un revisore.

Art. 41 (Revisore contabile)

In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato, decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la

maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

TITOLO VII SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992, n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Ove un regolamento riguardi lo svolgimento dell'attività mutualistica, dovrà essere approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nei regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati esecutivi e dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. I divieti e gli obblighi previsti dall'art. 2514 c.c. vanno comunque osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2511 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Roberto Rinaldi



Repertorio n. 4.883

Raccolta n. 3.385

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno cinque novembre duemilaventiquattro alle ore quattordici e minuti trenta.

In Riese Pio X, via Giorgione n. 7A, al piano terra, nel mio studio.

Innanzitutto a me Marina Francesca Sfriso, Notaio in Riese Pio X, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso,

si è costituito il signor:

- **POZZOBON Riccardo**, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 5 giugno 1984, codice fiscale PZZ RCR 84H05 C111Q, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE EYCO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Castelfranco Veneto (TV), via Francia n. 8, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 05487030263, R.E.A. TV - 447820, di nazionalità italiana, costituita in Italia.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di verbalizzare le deliberazioni dell'assemblea della predetta società, al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea il costituito, nella predetta qualità, il quale

CONSTATATO CHE:

= la presente assemblea è stata convocata in prima convocazione per il giorno 4 novembre 2024 alle ore 16:30 ed è andata deserta;

= la presente assemblea è stata convocata in seconda convocazione per questo giorno, ora e luogo, con comunicazione consegnata a mezzo posta elettronica, spedita almeno otto giorni prima, come previsto dall'art. 27 dello statuto sociale;

a) è presente:

- l'organo amministrativo nelle persone del costituito quale Presidente e del signor BAGGIO Federico quale Consigliere, mentre è assente informato il consigliere signor ZACCHEO Artuso;

- sono presenti, di 20 (venti) soci aventi diritto di voto, n. 4 (quattro) soci in proprio e per deleghe riscontrate valide dal Presidente e conservate tra gli atti della società e precisamente:

* il costituito signor POZZOBON Riccardo;

* società "3E STUDIO S.R.L.", in persona del legale rappresentante pro tempore;

* il signor BAGGIO Federico;

* il signor GALLINI Marco, per delega conferita alla società "3E STUDIO S.R.L.", in persona del legale rappresentante pro tempore

e pertanto il Presidente, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

di cui dà lettura:

"1. Modifica dello statuto con previsione dell'operatività della "CER EYCO



Marina Francesca Sfriso
NOTAIO

REGISTRATO A

Treviso

Il 06 novembre 2024

al n. 33420 serie 1T

Euro 200,00

Depositato al Registro

delle Imprese di

Treviso - Belluno

in data 06 novembre 2024

prot. n. 146867/2024

Iscritto in data 07/11/2024

SOC. COOP." a livello nazionale;

2. *Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

3. *Varie ed eventuali*".

Sugli argomenti posti all'ordine del giorno gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati e nessuno si oppone alla loro trattazione.

Prende la parola il Presidente, il quale espone all'assemblea le ragioni che rendono opportuno modificare lo statuto, estendendo l'operatività della "CER EYCO SOC. COOP." a livello nazionale.

Il Presidente, infine, ricorda che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità, con votazione espressa in forma orale,

DELIBERA

1) di modificare lo statuto, estendendo l'operatività della "CER EYCO SOC. COOP." a livello nazionale;

2) di modificare, in conseguenza dell'intervenuta delibera gli articoli 1), 4) e 6) dello statuto della società che divengono del seguente testuale tenore:-

"Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel Comune di Castelfranco Veneto (TV) la Società Cooperativa denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE EYCO SOCIETA' COOPERATIVA". La denominazione abbreviata della Cooperativa è "CER EYCO SOC. COOP."

La sede legale della cooperativa è in Castelfranco Veneto (TV).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La zona d'attività della Cooperativa si estende sul territorio nazionale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società nonché l'oggetto sociale prevalente di fornire benefici ambientali, economici o sociali senza scopo di lucro, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:-

a) *gestione di configurazioni, situate sull'intero territorio nazionale all'interno del quale i membri, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano con l'obiettivo di produrre e consumare localmente energia rinnovabile attraverso uno o più impianti energetici locali nell'ambito della propria configurazione, cioè sotto la medesima cabina elettrica primaria;*

b) *gestione dell'autoconsumo collettivo attraverso la comunità energetica per ciascuna configurazione, configurazione che può estendersi entro il territorio sotteso a una cabina primaria;*

c) *costruzione, acquisto e gestione di impianti da fonti rinnovabili dei quali la comunità di energia ha la proprietà oppure la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico, anche diverso dalla proprietà, come locazione, usufrutto, comodato, diritto di superficie e convenzionamenti o altri titoli, a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità;*

d) *aggregazione della domanda e della produzione e abbinamento alle tecnologie rinnovabili locali, anche come aggregatore o Balance Service*

Provider (BSP);

- e) utilizzo delle reti di distribuzioni per condividere l'energia prodotta;
- f) gestione oppure installazione di sistemi di accumulo a supporto di impianti di generazione di energia locale;
- g) acquisto e rivendita di strumenti tecnologici per ottemperare al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti;
- h) misure per migliorare il risparmio e l'efficienza energetica, domotica e smart home;
- i) implementazione di azioni per migliorare il risparmio e l'efficienza energetica anche a livello familiare e, di conseguenza, contribuire a combattere la povertà energetica;
- j) ricerca e sviluppo di moderni sistemi di database virtuali e decentralizzati nel settore energetico, anche con l'aiuto di intelligenza artificiale;
- k) commercio di accessori e attrezzature in relazione ai punti f), h) e i);
- l) misure per la mobilità elettrica sostenibile, fra cui l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica per l'elettromobilità, nonché la fornitura ovvero la locazione di veicoli elettrici;
- m) l'organizzazione e la gestione del servizio carsharing e bikesharing;
- n) azioni per dare maggiore competitività a livello commerciale e industriale alle aziende locali, riducendo i consumi elettrici e abbassando le tariffe di approvvigionamento;
- o) efficientamento energetico mediante interventi di carattere gestionale e di tipo impiantistico;
- p) condivisioni di beni (sharing economy), ossia uso del bene con diverse modalità come locazione, usufrutto, comodato, diritto di superficie e convenzionamenti con enti pubblici;
- q) la fornitura di consulenze nel settore di rifornimento energetico, distribuzione energia e commercio di energia;
- r) acquisto e rivendita di energia e dei relativi certificati, con o senza mandato, e la fornitura non esclusivamente ai soci della Cooperativa a condizioni di mercato favorevoli, per cui ai soci della Cooperativa devono essere espressamente garantite condizioni di fornitura privilegiata;
- s) sviluppo, adattamento individuale al cliente, cessione e fornitura di sistemi di rendicontazione ossia software ed elaborazione dati in genere ed in particolare, l'amministrazione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati nel settore energetico, calcoli, prestazioni contabili e amministrative;
- t) istruzione e aggiornamento di personale in genere e in particolare nel settore energetico come anche consulenze per fini di ottimizzazione dell'organizzazione amministrativa;
- u) acquisizione, esecuzione e implementazione di programmi di sviluppo locali, consulenze nella fase di progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di qualsiasi sistema di costruzione come anche consulenza in considerazione di una ottimizzazione del rendimento funzionale sotto l'aspetto tecnico ed economico;
- v) elaborazione di analisi costi-profitto, studi di fattibilità per i sopra indicati progetti;
- w) l'acquisto, la costruzione, la locazione e l'affitto di impianti ed arredamenti di ogni tipo, come anche l'esecuzione di tutte le operazioni, specialmente di natura finanziaria, per quanto siano necessari e utili per il raggiungimento degli scopi cooperativistici;

- x) la gestione e la rappresentanza dei soci cooperativi nei rapporti con le autorità;
- y) la realizzazione di progetti comuni con organizzazioni pubbliche e private, persone fisiche e società, nell'ambito dell'energia e dell'ambiente;
- z) la istituzione di fondi come anche l'elaborazione di programmi pluriennali, che mirano allo sviluppo e alla modernizzazione di aspetti energetici in generale;
- aa) la prestazione di qualsiasi servizio collegati all'attività di cui ai precedenti punti;
- bb) il sostegno e l'incentivazione di progetti di cooperazione del settore energetico;
- cc) la promozione e il sostegno della fondazione dell'ulteriore sviluppo di analoghe cooperative di produzione e consumo in altre province italiane;
- dd) ulteriori iniziative per la gestione del ciclo dei rifiuti, del teleriscaldamento e/o acqua;
- ee) altre attività direttamente o indirettamente collegate ai punti precedenti che siano utili al raggiungimento dello scopo della Cooperativa ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.

La Cooperativa garantisce, ai sensi delle disposizioni di ARERA nonché di GSE, che all'interno dell'impresa i singoli rami risultanti dalle diverse attività svolte siano rappresentati in maniera nettamente distinta e che tutti i costi e ricavi siano imputati separatamente per ramo, ciò per garantire la trasparenza e la separazione dei singoli ambiti di attività.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese nonché aderire ad associazioni.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento.

Art. 6 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La Cooperativa è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria, a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla Cooperativa non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Nel caso di soci consumatori e/o produttori di energia elettrica, gli stessi devono trovarsi nel territorio nazionale e che si trovano nella posizione di usufruire in modo continuativo dei servizi offerti dalla Cooperativa.

I soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del d.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica

secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla società Cooperativa Comunità di energia rinnovabile.-----

In ogni caso viene garantito ai soci:-----

a) di mantenere i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere liberamente il proprio venditore di energia elettrica;-----

b) di poter recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la partecipazione agli investimenti sostenuti, che devono risultare equi e proporzionati;-----

c) di regolare i loro rapporti con il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, individuato nella stessa "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE EYCO SOCIETA' COOPERATIVA". I soci possono demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso terzi.-----

Sulla base di apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, ai sensi del successivo art. 43 e in ogni caso in conformità con le specifiche disposizioni per le Cooperative nei rapporti tra soci e Cooperativa, per il singolo socio possono essere stabiliti diritti ed obblighi nei confronti della Cooperativa e dei soci, diversificati a seconda della categoria di soci nella quale lo stesso venga classificato."-----

L'assemblea prende atto che lo Statuto, comprensivo della modifica oggi deliberata è quello che al presente verbale si allega sotto la lettera "A".-----

Non essendovi altro a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici.-----

Il costituito delega il Notaio rogante ad inviare il presente atto per via telematica od informatica al competente Ufficio del Registro delle Imprese, dichiarandosi a conoscenza della necessità, a tal fine, di un indirizzo di posta certificata attivo ed obbligandosi a fare tutto quanto necessario al buon fine dell'adempimento.-----

Il comparente da atto di aver ricevuto l'informativa sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali c.d. GDPR) ed autorizza l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, nonché le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati stessi.-----

Imposte e spese del presente sono a carico della società.-----

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.-----

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.-----

Di questo verbale, scritto con sistema elettronico e completato a penna da persona di mia fiducia, ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio nei modi di legge, alle ore quindici e minuti tre.-----

Consta di due fogli di cui occupa cinque pagine intere e fin qui della presente.-----

Firmato

Riccardo Pozzobon

Marina Francesca Sfriso notaio (Sigillo)

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel Comune di Castelfranco Veneto (TV) la Società Cooperativa denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE EYCO SOCIETA' COOPERATIVA". La denominazione abbreviata della Cooperativa è "CER EYCO SOC. COOP."

La sede legale della cooperativa è in Castelfranco Veneto (TV).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La zona d'attività della Cooperativa si estende sul territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile, in breve CER, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 199/2021.

Obiettivo principale della cooperativa è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.

Gli elementi essenziali della CER sono i seguenti:

- l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, ovvero la comunità energetica stessa;
- l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) del D.M. n. 414 del MASE di data 7 dicembre 2023 (Appendice B delle regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR del Decreto CACER e TIAD), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Nel rispetto delle finalità di cui al precedente alinea, essa può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi di efficienza energetica, offrire servizi nell'ambito della mobilità elettrica nonché sostenibile e può offrire servizi ancillari e di flessibilità e di assumere il ruolo di società di vendita all'ingrosso e ai clienti finali membri della società.

La Cooperativa, in questo senso, può operare anche con terzi o nominare essi come soggetti referenti.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Richard Fozzani



Considerata l'attività mutualistica della Società nonché l'oggetto sociale prevalente di fornire benefici ambientali, economici o sociali senza scopo di lucro, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) gestione di configurazioni, situate sull'intero territorio nazionale all'interno del quale i membri, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano con l'obiettivo di produrre e consumare localmente energia rinnovabile attraverso uno o più impianti energetici locali nell'ambito della propria configurazione, cioè sotto la medesima cabina elettrica primaria;
- b) gestione dell'autoconsumo collettivo attraverso la comunità energetica per ciascuna configurazione, configurazione che può estendersi entro il territorio sotteso a una cabina primaria;
- c) costruzione, acquisto e gestione di impianti da fonti rinnovabili dei quali la comunità di energia ha la proprietà oppure la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico, anche diverso dalla proprietà, come locazione, usufrutto, comodato, diritto di superficie e convenzionamenti o altri titoli, a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità;
- d) aggregazione della domanda e della produzione e abbinamento alle tecnologie rinnovabili locali, anche come aggregatore o Balance Service Provider (BSP);
- e) utilizzo delle reti di distribuzioni per condividere l'energia prodotta;
- f) gestione oppure installazione di sistemi di accumulo a supporto di impianti di generazione di energia locale;
- g) acquisto e rivendita di strumenti tecnologici per ottemperare al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti;
- h) misure per migliorare il risparmio e l'efficienza energetica, domotica e smart home;
- i) implementazione di azioni per migliorare il risparmio e l'efficienza energetica anche a livello familiare e, di conseguenza, contribuire a combattere la povertà energetica;
- j) ricerca e sviluppo di moderni sistemi di database virtuali e decentralizzati nel settore energetico, anche con l'aiuto di Intelligenza artificiale;
- k) commercio di accessori e attrezzature in relazione ai punti f), h) e i);
- l) misure per la mobilità elettrica sostenibile, fra cui l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica per l'eletto mobilità, nonché la fornitura ovvero la locazione di veicoli elettrici;
- m) l'organizzazione e la gestione del servizio carsharing e bikesharing;
- n) azioni per dare maggiore competitività a livello commerciale e industriale alle aziende locali, riducendo i consumi elettrici e abbassando le tariffe di approvvigionamento;
- o) efficientamento energetico mediante interventi di carattere gestionale e di tipo impiantistico;
- p) condivisioni di beni (sharing economy), ossia uso del bene con diverse modalità come locazione, usufrutto, comodato, diritto di superficie e convenzionamenti con enti pubblici;
- q) la fornitura di consulenze nel settore di rifornimento energetico, distribuzione energia e commercio di energia;
- r) acquisto e rivendita di energia e dei relativi certificati, con o senza mandato, e la fornitura non esclusivamente ai soci della Cooperativa a condizioni di mercato favorevoli, per cui ai soci della Cooperativa devono essere espressamente garantite condizioni di fornitura privilegiata;
- s) sviluppo, adattamento individuale al cliente, cessione e fornitura di sistemi di rendicontazione ossia software ed elaborazione dati in genere ed in particolare, l'amministrazione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati nel settore energetico, calcoli, prestazioni contabili e amministrative;
- t) istruzione e aggiornamento di personale in genere e in particolare nel settore energetico come anche consulenze per fini di ottimizzazione dell'organizzazione amministrativa;
- u) acquisizione, esecuzione e implementazione di programmi di sviluppo locali, consulenze nella fase di progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di qualsiasi sistema di costruzione come anche consulenza in considerazione di una ottimizzazione del rendimento funzionale sotto l'aspetto tecnico ed economico;
- v) elaborazione di analisi costi-profitto, studi di fattibilità per i sopra indicati progetti;
- w) l'acquisto, la costruzione, la locazione e l'affitto di impianti ed arredamenti di ogni tipo, come anche l'esecuzione di tutte le operazioni, specialmente di natura finanziaria, per quanto siano necessari e utili per il raggiungimento degli scopi cooperativistici;

- x) la gestione e la rappresentanza dei soci cooperativi nei rapporti con le autorità;
- y) la realizzazione di progetti comuni con organizzazioni pubbliche e private, persone fisiche e società, nell'ambito dell'energia e dell'ambiente;
- z) la istituzione di fondi come anche l'elaborazione di programmi pluriennali, che mirano allo sviluppo e alla modernizzazione di aspetti energetici in generale;
- aa) la prestazione di qualsiasi servizio collegati all'attività di cui ai precedenti punti;
- bb) il sostegno e l'incentivazione di progetti di cooperazione del settore energetico;
- cc) la promozione e il sostegno della fondazione dell'ulteriore sviluppo di analoghe cooperative di produzione e consumo in altre province italiane;
- dd) ulteriori iniziative per la gestione del ciclo dei rifiuti, del teleriscaldamento e/o acqua;
- ee) altre attività direttamente o indirettamente collegate ai punti precedenti che siano utili al raggiungimento dello scopo della Cooperativa ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.

La Cooperativa garantisce, ai sensi delle disposizioni di ARERA nonché di GSE, che all'interno dell'impresa i singoli rami risultanti dalle diverse attività svolte siano rappresentati in maniera nettamente distinta e che tutti i costi e ricavi siano imputati separatamente per ramo, ciò per garantire la trasparenza e la separazione dei singoli ambiti di attività.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese nonché aderire ad associazioni.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento.

Art. 5 (Marchio)

La Cooperativa adotta per singoli ambiti di attività prescritti dalle leggi separati marchi e insegne.

TITOLO III SOCI

Art. 6 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La Cooperativa è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria, a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla Cooperativa non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Nel caso di soci consumatori e/o produttori di energia elettrica, gli stessi devono trovarsi nel territorio nazionale e che si trovano nella posizione di usufruire in modo continuativo dei servizi offerti dalla Cooperativa.

I soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del d.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla società Cooperativa Comunità di energia rinnovabile.

In ogni caso viene garantito ai soci:

- a) di mantenere i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere liberamente il proprio venditore di energia elettrica;
- b) di poter recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono risultare equi e proporzionati;
- c) di regolare i loro rapporti con il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, individuato nella stessa "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE EYCO SOCIETA' COOPERATIVA". I soci possono demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso terzi.

Sulla base di apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, ai sensi del successivo art. 43 e in ogni

Riccardo Foggiarini

caso in conformità con le specifiche disposizioni per le Cooperative nei rapporti tra soci e Cooperativa, per il singolo socio possono essere stabiliti diritti ed obblighi nei confronti della Cooperativa e dei soci, diversificati a seconda della categoria di soci nella quale lo stesso venga classificato.

Art. 7 (Soci produttori)

Sono da considerare soci produttori (producer) i soci che dalle norme di legge sono classificati quali produttori di energia elettrica rinnovabile.

Art. 8 (Soci consumatori)

Sono da considerare soci consumatori (consumer) i soci che dalle norme di legge sono classificati quali utenti finali di energia elettrica.

Art. 9 (Soci produttori/consumatori o autoconsumatori)

Sono da considerare soci produttori/consumatori o autoconsumatori (prosumer) i soci che dalle norme di legge sono contemporaneamente classificati quali utenti finali e produttori di energia elettrica rinnovabile.

Art. 10 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome e cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare del capitale da sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 c.c., se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d), la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'indicazione dell'attività prevalente dell'impresa nonché la dichiarazione che la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non costituisce l'attività commerciale e/o industriale principale.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri di certezza, obiettività, trasparenza e non discriminazione, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata senza ritardo, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata oppure PEC alla Cooperativa.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica;
3. qualora la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile costituisca l'attività commerciale o professionale principale del socio.

Art. 13 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia dichiarato il proprio recesso;
- b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o PEC alla Società Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono dare immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Società Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In ogni caso è garantito al socio uscente il rimborso equo e proporzionato dei corrispettivi concordati con la Cooperativa per la compartecipazione ad eventuali investimenti sostenuti.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni degli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del capitale sottoscritto o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza e a discapito della Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Avverso la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 23. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Hanno altrettanto diritto al rimborso ai sensi dell'articolo 13, ultimo capoverso, del presente Statuto.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi



Riccardo Foggiari

che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Società Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 59/1992.

Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un valore minimo pari a euro 500 (cinquecento).

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque che abbia i presupposti.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 20 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea.

La deliberazione dell'assemblea deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 4 (quattro) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 (da uno a cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini

dell'emissione delle quote.

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote sociali. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili di cui all'art. 23;

c) dalla riserva volontaria, nonché da ogni altra riserva;

d) dal sovrapprezzo, se riscosso.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota, deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata o PEC, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

L'ammontare della quota sociale da sottoscrivere da ogni socio è stabilito nel regolamento ed è approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 43.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili a progetti relativi al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla

costituzione di ulteriori riserve indivisibili.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Restituzioni e tariffe incentivanti)

Secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 727 del 27 dicembre 2022 e s.m.i. nonché il D.M. n. 414 del 7 dicembre 2023 del MASE, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) eroga alla Cooperativa gli incentivi previsti dalla legge.

L'energia condivisa è da ricondurre agli apporti dei soci "produttori" di cui all'art. 7 nonché dei soci "prosumer" di cui all'art. 9 dello statuto da una parte e dai soci "consumer" di cui all'art. 8 dello statuto dall'altra parte, per cui spetta a loro una eventuale ripartizione, anche se parziale, ma proporzionale degli incentivi.

La regolamentazione viene trascritta, come prevista dalle leggi e dalle delibere delle autorità in un contratto di diritto privato.

In ogni caso devono essere applicate le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 2, lettera g) nonché le relative percentuali della quota di energia condivisa del D.M. n. 414 del MASE del 7 dicembre 2023.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa, espresso tramite le percentuali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) del D.M. n. 414 del MASE del 7 dicembre 2023, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 25 (Ristorni)

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Per i soci consumatori, con apposito Regolamento approvato secondo le modalità di cui all'art. 2521 cod. civ., verranno fissate le regole di determinazione del ristorno che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla quantità ed alla qualità dello scambio mutualistico nel corso dell'esercizio sociale. L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 c.c.

Per i soci produttori, tra coloro che avranno aderito alla Comunità energetica rinnovabile, con apposito Regolamento approvato secondo le modalità di cui all'art. 2521 c.c., verranno fissate le regole di determinazione del ristorno, che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla compartecipazione agli investimenti sostenuti, per la quota parte ripartita sul corso dell'esercizio sociale.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
- d) il revisore legale dei conti, se previsto dalla legge o nominato.

Art. 27 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo (lettera raccomandata A/R, e-mail e altro) inviato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'avviso può essere pubblicato, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, in un quotidiano locale.

L'avviso contiene l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sia presente, o informata della riunione, la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Qualora necessario oppure consigliabile, il Consiglio di Amministrazione può convocare e tenere assemblee

separate e/o in luoghi diversi purché collegato in audio e videoconferenza con la presenza del Presidente e del Segretario verbalizzante.

Salvo i casi in cui sia obbligatorio per legge, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle Assemblee, in occasione di ciascuna convocazione il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di far precedere l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, da Assemblee Separate, motivandone espressamente la convocazione. Alle Assemblee Separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente titolo IV, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- 4) ratifica i ristorni;
- 5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 7) approva i regolamenti interni;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 c.c.

Art. 29 (Quorum deliberativi)

L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della società nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica l'articolo 20 del presente Statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente della società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo e in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio e due cofirmatari che fungano contemporaneamente da scrutatori. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci ordinari, oppure tra le persone indicate dai soci ordinari persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 3 (tre) anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 34 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

L'organo amministrativo ha individuato il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa nella Comunità Energetica Rinnovabile stessa. I soci possono demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori elettrici e il GSE

Ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata A/R, e-mail o PEC da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo e-mail o telefono in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente assieme al Segretario verbalizzante.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Qualora la convocazione come sopra non sia possibile ne può provvedere ogni socio.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 38 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Organo di controllo)

Quale organo di controllo, con decisione dei soci, possono eventualmente nominare, alternativamente:

- il collegio sindacale;
- un revisore contabile.

La nomina del collegio sindacale è comunque obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.

Art. 40 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea 2 (due) Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data nella quale l'Assemblea approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Se il Collegio Sindacale è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, esso può esercitare anche il controllo contabile.

Fuori dai casi previsti dalla legge, l'Assemblea può liberamente attribuire la funzione di controllo ad un collegio sindacale e/o ad un revisore.

Art. 41 (Revisore contabile)

In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato, decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza

assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992, n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Ove un regolamento riguardi lo svolgimento dell'attività mutualistica, dovrà essere approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nei regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati esecutivi e dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. I divieti e gli obblighi previsti dall'art. 2514 c.c. vanno comunque osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2511 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.